



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDI. N. 13/20

Oggetto: DISCIPLINA ORARI ATTIVITA' COMMERCIALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L. R. n.11/2008 che demanda ai comuni la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali a posto fisso e pubblici esercizi;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione n. 59 del 14 maggio 2020 " disposizioni per la riapertura di attività commerciali a far data 18.05.20 ed ulteriori chiarimenti relativi all'ordinanza n. 56 del 16 maggio 2020 che al punto 23 stabilisce:" la disciplina degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali viene stabilita dal Sindaco o suo delegato ai sensi della L.267/00 e ss.mm.ii. di ogni Comune di riferimento";

Vista la L.R. n.33 del 31 luglio 2018 " testo unico in materia di commercio che recita:" i Comuni possono individuare fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande per motivi di sicurezza pubblica e di ordine pubblico di igiene e sanità, compatibilità acustica ed altre motivazioni di interesse generale";

Vista altresì il D.L.vo 267/00 che riconosce ai Comuni di riorganizzare e coordinare gli esercizi commerciali;

Preso atto di dover disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali esistenti nel territorio comunale;

Visto il D.L.vo 267/00 e ss.mm.ii e ritenuta la propria competenza;

Vista la L.R. n.11/ 2008;

Visti gli art 68 e 69 del TULPS e ss.mm.ii.

Vista l'ordinanza Ministeriale del 16 agosto 2020;



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia dell'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

ORDINA

- 1) L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (a titolo semplificativo BAR-PUB-RISTORANTI-PIZZERIE-GELATERIE-PASTICCERIE) possono restare aperte dalle ore 6,00 fino alle ore 24,00 di ciascuno giorno della settimana;
- 2) Per una eventuale proroga della chiusura per un massimo di un'ora (01,00 del giorno successivo) i titolari delle attività debbono farne richiesta al Sindaco ed essere autorizzati;
- 3) Sono sospese all'interno dei locali e loro pertinenze attività di ballo ed intrattenimenti. Sono consentiti piccoli spettacoli musicali, dalle ore 21,00 fino alla chiusura dell'attività con attenuazione del volume delle strumentazione elettriche, elettroniche e sonore in modo da non arrecare disturbi alle abitazioni limitrofe dopo le ore 23,00, con divieto di effettuare spettacoli di Karaoke in qualsiasi forma per motivi di ordine, sicurezza ed igiene pubblica. Per le attività descritte è necessario che l'interessato produca al Comune istanza ai fini dell'autorizzazione, in conformità all'art. 80 del TULPS.- agibilità dei locali per spettacoli, intrattenimenti ed autocertificazione redatta da un tecnico abilitato anche per il rispetto dell'impatto acustico e delle persone ospitate nel rispetto delle normative.
- 4) L'attività di commercio in sede fissa è consentita per l'intera settimana compresi giorni festivi ed infrasettimanali dalle ore 8,00 fino alle ore 21,00. Il gestore e/o titolare sono tenuti al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza emanati dalla L.R. 74/2020 e dal D.M. 16 agosto 2020.

I titolari delle attività hanno l'obbligo di esporre all'ingresso dei locali in modo ben visibile l'orario di apertura e chiusura delle attività.

Il provvedimento decorre dalla data odierna fino a nuova disposizione.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE che il provvedimento venga trasmesso a S.E Prefetto della Provincia L'Aquila, Questura, Stazione Carabinieri di Montereale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza la pubblicazione sul sito del Comune ed esposto in luoghi pubblici.

Montereale li 1 settembre 2020

IL RESPONSABILE DELLA P.L.
Ten. Francesco Soccorsi